

ACC

10000/142/10

TRANSFER OF SECTION
OCT. 1943 - NOV. 1944

10000/142/10

TRANSFER OF SECTION OF REGGIO COURT OF APPEAL TO MESSINA
OCT. 1943 - NOV. 1944

FILE CLOSED 27 November 1944



PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO
FEDERAZIONE DELL'URBE

IL COMMISSARIO FEDERALE

file
HEADQUARTERS AL B COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(254)
27 November 1944.

AC/4001/8/L.

SUBJECT, Court of Appeal and Tribunale of REGGIO.

TO : Regional Commissioner, SOUTHERN REGION (Attn. R.I.O.)
Regional Commissioner, SICILIA REGION (Attn. R.I.O.)

In view of the fact that the REGGIO Section Court of Appeal and Tribunale are now under the Court of Appeal MESSINA through the provisions of D.L.L. 81 of 14 November 1944, responsibility for the supervision of these Courts will be transferred from Southern Region to Sicilia Region.

BY COMMAND OF COMODORE STONE.

G. G. HANNAFORD.
Lieutenant-Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

GGH/wew.

38

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION, ALLIED COMMISSION
LEGAL DIVISION
APC 394, U.S. Army

24 November 1944

I-2212

SUBJECT: D.L.L. 297 of 28 Sept. 1944 -
Position of Tribunale of REGGIO.

TO : Chief Legal Adviser, A.C., HQ, C.M.F.

1. I invite attention to the a/m D.L.L. published in the Italian Official Gazette No. 31 dated 14 November 1944.

2. In the circumstances I suggest that responsibility for the supervision of the Reggio Tribunale be removed from my shoulders and placed upon those of the R.L.O. Sicily.

For the Regional Commissioner:

L.F. Dawson
L.F. DAWSON,
Lieut. Colonel, G.D., 37
Reg. Chief Legal Officer
Southern Region, A.C.

LED/no

	LEGAL SUB-COMMISSION
→	CLO
	DCLO
	Chief Counsel
	CJO
→	Italian Section
	CL RKS
	21 NOV 1944

On balance I think I am
inclined to agree. Have you
any comments?

No, I agree

Write to the further Regio 1
Sicily. That Reggio is now
a British responsibility.

14-11-1944 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - SERIE SPECIALE - N. 91

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assolute a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addetto un sostituto procuratore del Re. Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e sostituti nel numero strettamente necessario.

Art. 5.

Con successivo decreto, di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Reggio Calabria cesserà di funzionare.

Ossidiano, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURINI — SODANI

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registato alla Corte del Cass. addì 10 novembre 1944
tit. del Governo, registro n. 4, foglio n. 2 — P.D.A.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 295.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nel territorio dell'Italia liberata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

ROMANI — TORINI — SORDANI

Visto, il *Giornale* di Torino
Registrazione alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1944
Atto del Governo, registro n. 4, foglio n. 2, — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 298.

Suppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPI DI PRINCIPATO

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 27 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;

36

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'Intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono rinviati al Tribunale Supremo militare con sede in Roma.

Art. 2.

In caso di mancanza o di impedimento di magistrati militari provvisti del grado occorrente, secondo le vigenti disposizioni, per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale militare o di consigliere reale, possono, con decreto del Ministro per la guerra, su designazione del procuratore generale militare, es-

Visto il R. decreto 30 gennaio 1944, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assolute o decise e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addebito un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono destinati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficio giudiziario può essere disimpegnato anche dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Messina, d'intesa col procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

esse temporaneamente applicati presso il Tribunale Supremo militare, anche se in funzione di Tribunale Supremo militare di guerra, magistrati militari di grado inferiore, ovvero altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 37 del bando 26 giugno 1940, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CAGARI — TURINI
— SOLERA — DE CORTINA —
PIACENTINI

Visto, il *Giornale Ufficiale*, Torino
Inviato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atto del Governo, registrato n. 1, foglio n. 2, — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALI DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1940, n. 2 B, e 29 maggio 1941, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 204;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo statuito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 204.

Art. 2.

tratte ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonché quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specificamente approvate.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERA
Visto, il *Giornale Ufficiale*, Torino
Inviato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atto del Governo, registrato n. 1, foglio n. 2, — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 200.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALI DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2278, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina la facoltà dell'Amministrazione stessa e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale del Monopoli.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TRUSSI
— SOLERI — DE COERTIS —
PIAVENTI

Visto il *Giornale degli Affari* di Torino
registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atto del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PIVA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 set-
tembre 1944, n. 299.
Provveduto al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del
bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e
20 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944,
n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per
il Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 di-
cembre 1944, la validità delle disposizioni contenute
negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale
30 giugno 1944, n. 203.

Art. 2.

La somma da corrispondere per il funzionamento
del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4,
lettera b), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il
periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1944, è fissata in
L. 2.000.000.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944 l'amministra-
zione del fondo di beneficenza e di religione della città
di Roma è autorizzata ad accettare e riscuotere le en-

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di
operosità e di rendimento al personale, in vigore al
30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova dispo-
sizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per
quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2
e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli
altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-
sente decreto e di farlo osservare come legge dello
Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI
Visto il *Giornale degli Affari* di Torino
registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atto del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PIVA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ot-
tobre 1944, n. 300.

Schoglimento del Consiglio di amministrazione del mono-
poli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
relativo alla costituzione dell'amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che
determina la facoltà dell'amministrazione stessa e la
attribuzione del Consiglio di amministrazione e del
direttore generale dei Monopoli;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le Finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato è sciolto.

ALLIED CONTROL OF MISSION
SICILY REGION HEADQUARTERS
AFC 394

File : RLB 013.043/PLV

29th May 1944

SUBJECT : Reggio Section of Messina Court of Appeal.

TO : Legal Sub-Commission, A.C.C. Headquarters (REAR)

The attached copy of a letter received from the Legal Officer, CATANIA is forwarded for your information and any action you deem necessary.

For Colonel WILLIAM R. JORDAN :

Frank L. Vecchiolla
FRANK L. VECCHIOLLA,
Major, JAGD.
Regional Legal Officer.

js.

Encl. 1 - G/239/L dated 26th May 1944.

ALLIED CONTROL COMMISSION
C A T A N I A

Ref.G/235/L

238

TO : R.L.O. Region I (2 copies)
From: L.O., Catania and Messina.

Subject: Reggio Section of
Messina Court of Appeal.

With further ref. to my letter of 15.4.44 G/209/L the above matter still remains unsettled and the 3 bags of legal documents are still detained at Reggio.

As you may be aware a representative of the Minister of Justice and on A.C.C. Officer from H/Q visited Messina at the beginning of the month when a settlement was concluded subject to the approval of A.C.C. H/Q and the Minister concerned. The Messina Court has since heard nothing and legal work at Reggio is still accumulating.

Can a request be passed to A.C.C. H/Q to expedite the settlement please.

Catania
26. 5.44

E. K. M.
E.K. MATTHEWS CAPT.
L.O.
CATANIA

32

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ART/DR

22A

30 May 1944

ACC/4001/2/L.

SUBJECT : Messina Court of Appeal.

TO : R.L.O. (thru RC) Region I.

1. The attached copy of a letter of instructions dated 25 May 1944 issued by the Minister of Justice to the First President and Procureurs Generals of the Court of Appeal of Messina is forwarded for information.

2. When in Messina Major TH. THACKRAH was unfortunately unable to make contact with Capt. Mathews at Catania, but interviewed Major Ramsay, the Provincial Commissioner who expressed himself willing to do all in his power to facilitate the passage across the Straits to Reggio of the judicial personnel, avvocati and the necessary parties involved under the present temporary arrangement.

A. R. Thackrah

A. R. THACKRAH,
Major,
for Chief Legal Officer.

33.

Copy to : R.L.O. (thru RC) Region 7.

BEST COPY POSSIBLE

CORTA

MINISTERO DI GRACIA E GIUSTIZIA

Ufficio Superiore del Personale e degli Affari Generali

Ufficio Ito

N. Prot. 16614

Palermo 14 25 maggio 1944

OGGETTO: Corte di Appello di Messina - Sezione di Tergio Calabria

AL PRIMO PRESIDENTE CORTE APPELLO

M E S S I N A

AL PROCUATTORE GENERALE CORTE APPELLO

M E S S I N A

e p.o.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
(Sottocommissione legale)

ITALIANO

Con riferimento all'Intesa delle U.I.E.E. raggiunta con il Consiglieri di Cassazione Dr. STAMMENTE e col Signor Maggiore THACKER della Commissione Alleata di Controllo, e tenuto conto della attuazione delle condizioni del passaggio delle stretto e delle esigenze di viale, si prega di disporre:

a) che le cause riguardanti gli appelli evvario le sentenze in materia civile del Tribunale di Reggio, siano trattate presso Corte di Appello di Messina:

b) che le cause riguardanti gli appelli dalle sentenze in materia penale del Tribunale di Reggio siano invase trattate in Reggio e in Messina, ed in missione, i Consiglieri all'opera necessari per due adienze settimanali. I Consiglieri, finite le loro

AL PRIMO PRESIDENTE CORTE APPELLO

M E S S I N A

AL PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO

M E S S I N A

ALBA COMMISSIONE ATIZATA DI CONTROLLO
(Sotto commissione legale)

S. P. O.

C A T A N Z A R O

Con riferimento all'interesse dello ILL. rappresentata con la Onestà
gliere di Cassazione Dr. PISIMANTE e del Signor Maggiore THAKKAT
della Commissione Alcate di Controllo, e tenuto conto della
la condizione per passaggio delle stretto e delle esigenze di
vizio, si prega di disporre:

- a) Che le cause riguardanti gli appelli avverso le sentenze in
materia civile del Tribunale di Reggio, sono trattate presso
Corte di Appello di Messina;
- b) che le cause riguardanti gli appelli delle sentenze in mat-
teria penale del Tribunale di Reggio sono invece trattate in Reg-
gio, avendosi da Messina, ed in via di corso, i Consigliari all'Ingegnere
cessari per due udienze settimanali. I Consigliari, finché le loro
missioni, rientreranno in Messina per attendere agli altri
della Corte. Potrà utilizzare, per la comoda loro del Collegio,
il Presidente di sezione del Tribunale di Reggio;
- c) che un funzionario di cancelleria, da destinare nel primo
Presidente, risiede in permanenza in Reggio per la custodia dei
processi e per il riserimento della istanza da parte dei difensori

/.

e degli eventuali versari per l'assunzione.

Questo Ministero si riserva di provvedere, compatibilmente con la situazione generale del personale della magistratura, e nei limiti dell'organico di codesta Corte, a l'attribuzione di assegnazione di altri magistrati.

Si prega di voler dare cortese colloquio amministrativo.

REL. MINISTRO

F.to Florio

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE D'UFFICIO LLO

Florio

21B

TELEGRAMMA

Salerno, 26 maggio 1944

Prot. n. 255/XIII

ECCELLENZA PRIMO PRESIDENTE CORTE APPELLO

MESSINA

AVVOCATI REGGIO CHIEDONO SOSPENSIONE CAUSE PENALI FISSATE PRESSO
CODESTA CORTE PUNTO VOSTRA ECCELLENZA ESAMINI OPPORTUNITA' ADERI
RE TALE RICHIESTA CONFORME ACCORDI GIA' PRESI SOTTOSEGRETARIO
LOMBARDI.

3

Salerno, 26-Maggio 1944

TELEGRAMMA

Prot.n.254/XIII

PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI

REGGIO CALABRIA

RIFERIMENTO TELEGRAMMA ODIERNO PREGASI PER SOSPENSIONE CAUSE
PENALI FISSATE RIVOLGERSI PRIMA PRESIDENZA CORTE MESSINA GIA'
INFORMATA DA QUESTO MINISTERO DESIDERI CODESTA CLASSE FOREN-
SE SOTTOSEGRETARIO LOMBARDI

17. 5. 1946

20A

In relazione al colloquio odierno avuto col Consigliere di Cassazione Comm. Pierimonte-di cotesto Ministero-e col sig. Maggiore Avvocato Thackrah della Onorevole Commissione Alleata di Controllo, i sottoscritti Capi di Corte, rendendosi conto delle attuali condizioni pel passaggio dello stretto, sono di avviso che si possa addivenire alla soluzione di temperamento suggerita dal predetto Cons. Pierimonte e cioè:

1°) mantenere le udienze civili riguardanti gli appelli dalle sentenze del Tribunale di Reggio Calabria presso la sede di Messina;

2°) procedere alla definizione degli appelli da sentenze penali del mentovato Tribunale, inviando in missione a Reggio Calabria il numero dei Magistrati necessario per l'udienza, da tenersi in due giorni consecutivi di ogni settimana.

Detti Magistrati, dopo espletata la missione, dovrebbero rientrare subito a Messina, per attendere, nei restanti giorni della settimana, agli affari della Corte.

Date le condizioni attuali del personale, indispensabile perchè si possa applicare questo temperamento è che l'Ecc.mo Ministero provveda preliminarmente all'assegnazione a questa Corte di almeno altri due ~~Consiglieri~~ ^{Consiglieri} e un Sostituto Procuratore Generale e di un cancelliere.

IL PRIMO PRESIDENTE

Caracciolo

IL PROCURATORE GENERALE

L. Piana

sono di avviso che si possa addivenire alla soluzione di temperamento

suggerita dal predetto Cons. Fierimonte e cioè:

1°) mantenere le udienze civili riguardanti gli appelli dalle sentenze del Tribunale di Reggio Calabria presso la sede di Messina;

2°) procedere alla definizione degli appelli da sentenze penali del mentovato Tribunale, inviando in missione a Reggio Calabria il numero del magistrato necessario per l'udienza, da tenersi in due giorni consecutivi di ogni settimana.

Detti magistrati, dopo espletata la missione, dovrebbero rientrare subito a Messina, per attendere, nei restanti giorni della settimana, agli altri affari della Corte.

Date le condizioni attuali del personale, indispensabile perché si possa applicare questo temperamento è che l'acq. no Ministero provveda preliminarmente all'assegnazione a questa Corte di almeno altri due ~~Consiglieri~~ di un Sostituto Procuratore Generale e di un cancelliere.

IL PRIMO PRESIDENTE

Caracciolo

IL PROCURATORE GENERALE

L. B. B. B.

1505

Mod. 30 - Integ. 1936 - XIV

INDICAZIONE DI URGENZA		Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o inoperabilità del destinatario devono essere completate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.				
Ricevuto il 7 1936 14 32		Ricevente		Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi interni e con vari paesi esteri da seguito da una mezzanotte all'altra. Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.		
Pal circuito N. 4124						
QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONE EVENTUALE D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti

12 JFF SALERNO REGGIO CAL 211 88 7 11/40

= 8 FIRST PRESIDENT COURT APPEAL MESSINA INFORM THAT MINISTER JUSTICE REFUSES IN SPITE VERY SERIOUS REASONS YOU KNOW REFUNCTION SECTION OF REGGIO AND LEGITIMATES HIS REFUSAL WITH YOUR CONSENT AS ALL THAT DOES NOT SEEM POSSIBLE AFTER ASSURANCES YOUR VALID INTEREST NEVERTHELESS TRANSFERMENT OF CIVIL POWERS BY THAT MINISTER DURING YOUR SOJOURN IN THIS TOWN AND OUR MEET WE BEG YOU INFORM US IN ORDER TO REGULATE

1508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016



TELEGRAMMA
N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____
Motto a dritto e a rovescio
L. POLLOCK S.A. NO. _____
Rimette una
carta

(Mod. 20 - 1a)

INDICAZIONI

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

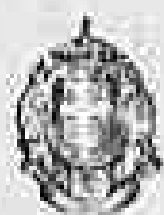
Le riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere complementate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fatto. Si segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 193 ore

Ricevente

Pel circuito N.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente all'ora di Roma centrale, e per telegrammi interni e con variazioni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

TIP. MASSI - PORTICI 9-7-95 XIV

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI (EVENUALI DUTTE-DIV)
					Giorno e mese	Ora e minuti	

OUR RULE AS WE DONT INTEND ABSOLUTELY TO SUFFER UNJUST RESOLUTION
FOR BAR ASSOCIATION OF REGION THE PRESIDENT SERACI ==)

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - PER CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSI

18A
(translation)

This forum ref set as absurd the rumor stating that proposed reopening of this section of Court of Appeal would be limited to penal case. However to avoid vexatious incidents please consider as not insurmountable the impediments which are on the way - especially regarding to the proceedings of civil cases which necessitate, because of the deprecate fascist procedure, the lasting and swift surveillance of this forum, of which the unilateral functioning of the section would increase the already tragic economic conditions²⁶.

This forum is confident in your fraternal feeling of collegiality -
 The President of the ^{bar association} ~~judicial council~~
 Avvocato Prof. Francesco Geraci?

MODULARIO
C. - Telegr. 63

Il Governatore in persona o una responsabile, in conseguenza del rifiuto della telegrafia
Le tasse dovute in denaro per esposto, in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario
devono essere corrisposte dal mittente.
Il destinatario, se rifiuta o firma la ricevuta presentata dal fattorino e a segnare la data e
l'ora della consegna del telegramma, in mancanza di tali indicazioni il destinatario perde
il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Mod. 30 (1940-XVIII)

Bollo
d'ufficio

Indicazioni di urgenza

Ricevuto il 19 Ore
Ricevente

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio
dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri
di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nel telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il
nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo
quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA

DESTINAZIONE

PROVENIENZA

NUM.

PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE

Giorno e mese Ore e minuti

VIA E INDICAZIONI
EVENTUALI D'UFFICIO

ID SLRN REGGIO CL 881 74 21 20, 151 D

11.600.000

QUESTO FORD RISPONDE COME ASSURDA DICERLA
ATTESTANTE DISPOSTO RIFUNZIONAMENTO QUESTA SEZIONE
CORTA FELDORMI TEREBBESI CAUSE PENALI, COMUNALE
A PREVENZIONE INCRESCIOSI CONTRATTI VOGLIATE
CONSIDERARE NOI INCONMONTABILI IN EDIMENTI OSTAGGI
2. OVE MAGGIORANTE TRATTAZIONE CAUSE CIVILI RIKIENDENDO
DEFECATA PROCEDURA FASCISTA DI TURNA ET RAPIDA 25
VEGLIANZA QUESTO FORD DI CUI UNILATERALE, PER CORRISPONDE
RIFUNZIONAMENTO SEZIONE AGGRAVEREBBE

MOD. 30
C. - Telegr. 63

Mod. 30 (1940-XVIII)

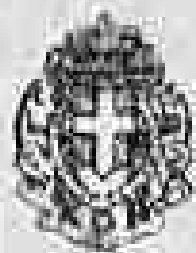
Bollo
d'ufficio

Indicazioni di urgenza

Il Governatore non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del ritardo della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore ed in seguito a rifiuto o irregolarità del destinatario devono essere completate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 19 ore
Ricevente

Pel circuito N.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da ora mezzanotte all'altra. Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

GIA I TRAGICHE CONDIZIONI ECONOMICHE ESSO CONDIVIDA
VOSTRO FRATERNO SENTIMENTO E COLLEGANZA CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI
IL PSUNT AN PROF. FRANCESCO SERACI

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - PER CORRENTISTI I
PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITE SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DI QUALSIASI TASSA

✓ 4001/2

17A

ALLIED CONTROL COMMISSION
SICILY REGION HEADQUARTERS
APO 394

File : RLE 013.051/PLV

20th April 1944

SUBJECT : Records at Reggio.

TO : D.C.L.O. - Legal Sub-Commission A.C.C. Headquarters (Rear)

16A

Reference your ACC/4001/2/L dated 16th April 1944.

The present status with regard to the records to be returned to the Messina Court of Appeal is as set out in the attached copy letter from the Legal Liaison Officer at Catania.

For Lt. Colonel A.N. HANCOCK:

Frank L. Vecchiolla
FRANK L. VECCHIOLLA
Captain, JAGD.
Regional Legal Officer.

js.

Encl. 1 - G/209/L
15/4/44.

LEG. SUB-COMMISSION	
C	✓
D	
Chief Clerk	
CLJ	
Italian Section	
CLERKS	

23

Agenda for tomorrow

Ref.G/209/L

ALLIED CONTROL COMMISSION
CATANIA

118

15 Aprile 1944

TO : R.L.O. Region I
 Through: Reg. Commissioner (2 copies)
 From: L.L.O. Catania and Messina
 Courts of appeal.

Subject: Reggio Section
 Messina Court of Appeal.

Ref your letter RLE 013.051/PLV dated 11.4.44 the
 Legal records held by A.C.C. Reggio have not been recovered by Mes-
 sina Court of Appeal as the President received the following telegram
Translation.

"Salerno 6 April- owing to conflicting information as to facilities
 of transit Reggio-Messina, official this Ministry and officer A.C.C.
 will be there within next few days to investigate - meantime suspend
 all action - Minister Casati".

I had of course given instructions to the Court of
 Appeal to fetch the documents after receipt of the instruction from
 the C.L.C. but this subsequent instruction came before the documents
 had been recovered.

E.K. Matthews Capt.

E.K. MATTHEWS CAPT.

L.L.O.
 CATANIA

22

11 *File*

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

(168)

16 April 1944

ACC/4001/2/L

SUBJECT : Records at Reggio .

TO : R.L.O. (thru R.C.) Region 1 .

1. Reference signal 2554 and letter ACC/4001/2/L both
of 30 March 1944 .

2. Please report on status of Reggio records.

RICHARD H. WILDER
Lt. Col. C.A.C.
Deputy Chief Legal Officer.

21

FILE

75A

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

/gmf

ACC/4001/2/L

16 April 1944

SUBJECT: Records at Reggio.

TO : RLC (thru RC) Region 2. 14 B

1. Ref Signal 2554 of 30 March 1944.
2. I have had no answer to the above signal as to the records at Reggio being transferred to Messina.

RICHARD H. WILMER, Lt. Col. CAG
Deputy Chief Legal Officer 2

U. S. RESTRICTED

Equals British RESTRICTED

30 MAR 1944

3873

OUTGOING

LEGAL/CIVIL
/NSC

1/30 14A

2554

MAR

301252A

RESTRICTED

4001/2

ROUTINE

FATIMA REAR

IBO, DISTO

MINISTER OF JUSTICE HAS DEFINITELY DIRECTED THAT SEPARATE SECTION
OF COURT OF APPEALS SHOULD NOT REPEAT NOT BE ESTABLISHED AT REGGIO
ED TO INS FOR ACC REGION THE FOR WLO RITE DISTRO FOR ACC REGION TWO
FOR RLO FROM FATIMA REAR FROM LEGAL SIGNED MACTAGUEE IS YOU WILL
SEE THAT ALL RECORDS FOR HELD BY ACC ARE TURNED OVER TO COURT IN
MEXICO FORTH WITH

AUTHENTICATED:

E. J. Chicco
E. J. CHICCO
CWO USA
Asst Adj

DISTRIBUTION:

- 2 - Legal ✓
- 1 - AG
- 1 - DGO
- 1 - ICC

13

U. S. RESTRICTED

Equals Brit

RED

~~130~~
REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

AGC/4001/2/L

GRS/ap
30 March 1944.

SUBJECT : Court of Appeal Section at Reggio.
TO : RDO (thru AG) Region 1.

1. With reference to my signal today telling you of the final determination of the Minister of Justice, I will ask you to advise me when the records held by Region II are returned to the Court in Messina and will also ask you to advise me if there is any undue delay in this regard.

GERALD R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

Copy to file 4001/1/L

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
REGION II

28 Mar 44

Ref: 2201/55/B

Subject:- Court of Appeal Reggio

To :- C.L.O. Legal Subcommittee ACC. Salerno

Ref ACC/4001/2/L of 12.3.44.

1. Previous instructions that this H.Q. was to take no further action regarding the Court of Appeal Reggio have been obeyed implicitly.
2. The Summary removal of the officials of this Court by the Primo Presidente Messina, so strangely sponsored by Region 1 without any reference whatever to Region 2, occurred long before the change from AMG. to ACC. It was followed, also before the transfer of territory, by an arbitrary attempt from Sicily to remove the records of the Court. Since the whole matter was pending, and this H.Q. had requested of your H.Q. that the status quo might be maintained and the Court of Appeal Reggio allowed to function, the records of the Court were impounded until a decision was reached.
3. Since no progress appears to have been made towards a solution, while at Reggio on 21.3.44, the R.L.O. instructed that the Records be transferred to Messina lest any further hardship be caused to litigants.
4. However prejudicial to the administration of justice at Reggio the situation may be in present conditions of sea transport, no "interference" whatever has occurred since 11.2.44, and since this H.Q. was given to understand that its point of view was not supported. It is appreciated that the matter is one for the Italian Government, although it had been felt that nevertheless the Government might be advised. It was for that reason that the petitions from the avvocati of Catanzaro and Reggio were forwarded to you.

D.E.S. Cousins
D.E.S. COUSINS, Lt. Col.
R.L.O.
Region II

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

GGH/gmf

118

ACC/4001/2/L

12 March 1944.

SUBJECT: Court of Appeal, Reggio.

TO: RLO (thru RC) Region 2.

1. The Ministry of Justice has brought to the notice of this Subcommittee the fact that at the request of the Avvocati of Reggio the local Allied authorities have sequestered the decisions of the Court of Appeal to prevent their transfer from Reggio to Messina.

2. In confirmation of the letter from this Subcommittee ACC/4001/2/L dated 1 March 44, it must again be stressed that this transfer is entirely a matter for the Italian Government and that any direct action by local Allied authorities would constitute a breach of the terms of restoration which may bring about serious repercussions, and also that they have no jurisdiction whatsoever in the above connection.

3. Would you please see that the steps taken by Allied Authorities at REGGIO are rescinded forthwith and that no further interference of a similar nature takes place.

G. G. Hannaford
G. G. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

16

HEAD HEADQUARTERS
ARMED FORCES COMMISSION
LEGAL DEPARTMENT
AND 304

MS/1003/1/L. REF. ^{Jan.} 220155/B. of 23 Feb

1 March 1944.

SUBJECT : Court of Appeal, Reggio.

TO : RLB, Region II.

1. This question has been fully considered. Colonel DeMook brought to this by the petition you refer to. The matter is now in the hands of the Minister of Justice and in the future you are requested to take no step whatever in this connection.

SIGNED P. DAVEN,
Colonel,
Chief Legal Officer. 15

29 FEB 1948
1363

3017

4001

GA

37

1. In spite of the letter from RLO. Region 1 No RLE 013/NH of 22.1.44 addressed to SLO Messina with copy to CLO, no progress appears to have been made towards restoration of the Court of Appeal at Reggio. The only action known to have been taken, was an attempt by the CC.RR. to remove the records of the Court to Messina. No permission had been requested of any representative of this Region and the proposal was prohibited.
2. In the meantime, the old controversy has been raised of whether Reggio Court of Appeal should be supplied by the Court of Appeal of Messina or of Catanzaro. A petition from the Bar Council of Catanzaro has been received at this H.Q. requesting that the Reggio Court of Appeal should once more form part of the Council of Appeal of Catanzaro.
3. Previous to the withdrawal of the Court of Appeal Reggio by that of Messina, it had been decided by AMG that it would not be worth while to reopen an old dispute and that the status quo should stand.
4. But in view of the action taken by the Court of Appeal at Messina, and its failure either to invest the Court of Reggio with a civil jurisdiction, or now even to let it function, it is requested that the former AMG decision should be reviewed, and in view of the present very unsatisfactory state of affairs, that the Italian Government be advised to bring the Reggio Court of Appeal once more under that of Catanzaro.

D.E.S. COUSINS Lt. Col.
R.L.O.
REGION II

This meeting has been full - like Paul
brought his protection. The matter to move the
panel of the Minute of Justice as the justice system
to take no steps whatever by this Convention.

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

APO 394

File: RLE 013.05/NH

22 January 1944

SUBJECT : Section of Court of Appeals of Messina at Reggio.

TO : S.L.O. (through S.C.A.O.) Messina.

1. Reference letter of S.C.A.O. Messina, No. 740, 18 January 1944 on above subject.

2. Enclosed find copy of letter of D.C.L.O., 17 January 1944 on same subject indicating strong objection to retransfer on the part of Region II, and setting out various other difficulties with respect to the Reggio Section.

3. Recently the First President of the Court of Appeals of Messina was authorized to order the return of the Section to Messina. In view of the enclosed letter, and subsequent suspension of civilian transportation across the Straits, he should be directed to suspend execution of that order.

4. Distance makes it impossible to resolve this very troublesome matter from A.M.G. Headquarters or from Headquarters Region I or Region II. You are urgently requested to make, or have made under your supervision by an Italian magistrate, a study of the entire problem and a practical proposal for solution, giving due consideration to the interests of Region II and after consultation with officials stationed in Reggio.

5. Report should be made to this Headquarters.

By Order of Lt. Col. POLETTI, RCAO:

WILLIAM R. JORDAN
Lt. Col. C.A.C.,
Regional Legal Officer.

jd

1 Incl.

1. Reference letter of S.C.A.O. Messina, No. 740, 18 January 1944 on above subject.

2. Enclosed find copy of letter of D.C.L.O., 17 January 1944 on same subject indicating strong objection to retransfer on the part of Region II, and setting out various other difficulties with respect to the Reggio Section.

3. Recently the First President of the Court of Appeals of Messina was authorized to order the return of the Section to Messina. In view of the enclosed letter, and subsequent suspension of civilian transportation across the Straits, he should be directed to suspend execution of that order.

4. Distance makes it impossible to resolve this very troublesome matter from A.M.G. Headquarters or from Headquarters Region I or Region II. You are urgently requested to make, or have made under your supervision by an Italian magistrate, a study of the entire problem and a practical proposal for solution, giving due consideration to the interests of Region II and after consultation with officials stationed in Reggio.

5. Report should be made to this Headquarters.

By Order of Lt. Col. POLETTI, RCAO:

WILLIAM R. JORDAN
Lt. Col. C.A.C.,
Regional Legal Officer.

jd

1 Incl.

Copies to C.L.O., AMG HQ.
R.C.L.O., Region II.

Dear Arthur,

A copy of this letter should have reached HQ some days ago. I approve the solution proposed by Region I & Col. MacOffey who is very anxious to maintain the status quo" is in agreement. In the meantime instructions should

Confusing phrase concerning

3 Feb 44

be given to 50 men for Prime President Mucchi to give all possible help to the civil section of the CA at Reggio to enable them to carry on with their daily work as I understand that some important work was still pending before it, with parties located in Reggio & other movements in Messina. I understand in certain cases vessels are still in Sicily and are unable to travel across the Straits to represent their clients in

Reggio. I hope that the move which is due to happen here in a few days time will enable us to pass the limit to our Shillington's friends and the substance will be there

Yours very truly
G. M. G.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LEGAL SUB-COMMISSION
A.P.O. 394

AME/1001/2/L

SUBJECT : Italian Courts

TO : C.L.O., H.Q., A.G.C., Brindisi.

20th January 1944

Major Palmieri left a short note at this office requesting answers to the following questions :-

1. Chambers of Messina Court of Appeal detached at Reggio

Major Backhouse of Region II saw this section about it. The First President (who acted under the instructions of S.L.O. Messina) is not altogether to blame, as the difficulties of transport, archives, judicial personnel, etc., are great. Region I have been requested to contact Region II direct and endeavour to settle pending difficulties; copy of the correspondence to be sent to this H.Q. where the final decision will be taken, if "status quo" cannot be maintained. Previous correspondence between SLO, Messina and Officer i/c Italian Courts dealing with the unfortunate situation of Reggio Court and possible remedies is available at Palermo.

2. Irregularities committed by Judge of Court of Assizes at POTENZA

This will be dealt with by Major Palmieri personally.

3. Separate Court of Appeal at POTENZA

There exists a "Sesione distaccata" from the Court of Naples at Potenza, at least technically. There is no reason whatsoever to create an independent Court at Potenza. It would only disrupt further the already sorely tried Italian judicial machinery.

4. Objection to the appointment of "Sostituto Vita" as representative of the Italian Government.

Inquiries are being made at Salerno and it is suggested that RGAO, Region II should be contacted direct by you.

5. Amnesties in Region II

Nothing is known in this respect at this H.Q.

G. G. Harnett
12
Mpr

RICHARD H. WILDER,
Lt. Col. O.A.C.
Deputy Chief Legal Officer.

Copy to: RGAO, (thru RGAO) Region II.

P.S. I am sending a lot of mail for you through Nelson. I am still worried about my stove and suffer from local irritation, otherwise I am fit & ought to be able to do anything provided I am within easy distance from a hospital.

I saw Mark Howe & Shields yesterday and we appear to be in agreement
on local problems.

Things appear to be moving in the right direction at least and the atmosphere has
certainly improved here.

I am awaiting my instructions by the end of the week, at least as I understand.
Kindly remember to Arthur

Yours
Guy

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APC 394
LEGAL SUB-COMMISSION

6A

AME/4001/2

GH/212
17 January 1944

SUBJECT : Reggio Court of Appeal (Sen. Distaccata).
TO : RMLO, Hq Region I (Thru: RMAO, Hq Region I).

1. RMLO, Region II complains that:

- a. First President of Court of Appeal of Messina has to date failed to comply with the provisions of the Royal Decree of May 1939 in regards to the Civil Jurisdiction of the Court of Appeal of Reggio, where cases are piling up now. Court of Appeal of Reggio being responsible for appeals from three Tribunali (Reggio, Palmi, Locri). Criminal Chamber is still closed.
- b. Could recommendations be made to Primo Presidente of Messina in regard to the appointment of the necessary "Consiglieri di Appello" for both Chambers of the Court of Reggio which is extremely short of personnel and has to borrow judges of the Tribunali to carry on with its work (Criminal Chamber).
- c. It is understood that an order has been issued by the Primo Presidente for the "Senza Distaccata" at Reggio to be transferred to Messina. This is strongly objected to by RMLO, Region II on grounds of policy.

2. Will you therefore be good enough to inquire into the various points above set out and communicate with RMLO (RMAO) Region II on these matters direct, forwarding copies of your correspondence to this Hq for information and eventual action.

RICHARD H. WILDER,
Lt. Col., GAC,
Deputy Chief Legal Officer.

Copy to RMLO, Region II.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION II

Ref: 2204/II/70

Subject: Court of Appeal at Reggio.

To : Chief Legal Officer, Legal Sub-Comm. AMG, Rear
Detachment, Palermo

1. A resolution is enclosed of a meeting of lawyers held at Reggio on 29 Dec 43 under the presidency of Avv. Prof. Francesco Gernoi, Vice Sindaco, and already nominated as representing the proposed Bar Association.

2. The original decree of 29 May 43 established a temporary separate Court of Appeal at Reggio for both Civil and Criminal cases, but for some reason of which I have no knowledge, the Primo Presidente of the Court of Appeal at Messina has sanctioned the opening of the Court at Reggio for criminal cases only, as can be seen from the attached letters.

3. The ban on civil jurisdiction is causing serious inconvenience and delay, and, having regard to the terms of the Decree, appears to be unreasonable.

4. The Presidente of the Court of Appeal at Reggio is also without Cancelliere, and he has to rely entirely on the Cancelliere of the local Tribunale.

5. I shall be glad if you could give orders to enable the Court of Appeal at Reggio to function on the Civil side, and if you could also direct the Court of Appeal at Messina to make proper arrangements for Staff.

SK
D. E. S. COUSINS, Lt. Col.,
R.C.L.O.

*Approved
1/1/44*

*Adm. Div. 1348
18
Jan 44 5A
4001/3*

14

ORDINE degli AVVOCATI e PROCURATORI

presso il Tribunale di Reggio Calabria

ESTRATTO DELLA LIBERAZIONE PRESA DAL COMANDO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI E PROCURATORI PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CAL.

IN DATA 29/DICEMBRE 1943

Convocato in seduta straordinaria oggi 29 dicembre 1943:

si è nella sala delle consuete deliberazioni del Palazzo di Giustizia
il Consiglio Dell'Ordine avvocati e Procuratori di questo Tribunale:

Sono Presenti:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1°) L'avv. Prof. Francesco Geraci | Commissario Straordinario |
| 2°) L'avv. Francesco Carbone | Vice Commissario |
| 2°) L'avv. On. Domenico Tripepi | |
| 4°) L'avv. Pietro Savvà | |
| 5°) L'avv. Antonino Zuccalà | Componenti il Consiglio |
| 6°) L'avv. Enrico Putorti | |

Assenti giustificati gli avvocati Cesare Malara e Riccardo Maldonato

OMISS

Il Commissario rileva che con l'art. I del D.M. 22 giugno 1943 la 8^a Sezione della Corte di Appello di Messina che, a norma dell'art. I comma 2° del D.M. 29 maggio 1943, doveva funzionare in una località della Prov. di Reggio Calabria, venne temporaneamente trasferita nel Comune della città per trattare gli affari civili e penali davanti alla stessa pendente

Che con deliberazione dell'8 dicembre 1943, di cui è stata inviata copia allo spett. Ufficio Legale del Governo Militare Alleato della Calabria, venne chiesto allo stesso Governo che la sezione della Corte di Appello di Messina già distaccata a Reggio Calabria restasse definitivamente, per le ragioni in quella deliberazione illustrate ~~xxxx~~ in detta città come Sezione della Corte di Appello di Catanzaro e con giurisdizione anche sui Tribunali di Palmi e Locri compresi nella Provincia di Reggio

Che allo stato però la Sezione staccata funzionava solo per i processi penali in contrasto col tassativo disposto dell'art. I del D.M. 22 giugno 1943 sopra citato. =

Che sarebbe quindi tempo che tale illegalità, da cui derivano gravi danni alle parti e ai loro procuratori in quanto davanti alla predetta Sezione distaccata pendono oltre 1000 giudizi civili, cessasse.

Il Consiglio, ad unanimità, riconoscendo la giustizia dei rilievi del Commissario, gli dà mandato di richiamare l'attenzione della I^a Presidenza della Corte di Appello di Messina sulla lamentata illegalità invocando in conseguenza l'immediato funzionamento della Sezione staccata di Reggio anche per le cause civili.

Dà ancora mandato al Commissario di interessare lo spett. Ufficio Legale del Governo Militare Alleato Ufficio che ~~moneta~~ in atto la sede

1328
all. 7/4 Ep. Guttini
 58

2°) L'avv. Francesco Carbone Vice Commissario
 2°) L'avv. On. Domenico Tripepi
 4°) L'avv. Pietro Savvè
 5°) L'avv. Antonino Zuccalà
 6°) L'avv. Enrico Putorti

Componenti il Consiglio

Assenti giustificati gli avvocati Cesare Malara e Riccardo Maldonato

OMISS

Il Commissario rilevava che con l'art. I del D.M. 22 giugno 1943 la 2° Sezione della Corte di Appello di Messina che, a norma dell'art. I comma 2° del D.M. 29 maggio 1943, doveva funzionare in una località della Prov. di Reggio Calabria, venne temporaneamente trasferita nel Comune della città per trattare gli affari civili e penali davanti alla stessa pendente

Che con deliberazione dell'8 dicembre 1943, di cui è stata inviata copia allo spett. Ufficio Legale del Governo Militare Alleato della Calabria, venne chiesto allo stesso Governo che la sezione della Corte di Appello di Messina già distaccata a Reggio Calabria restasse definitivamente, per le ragioni in quella deliberazione illustrate ~~xxxx~~ in detta città come Sezione della Corte di Appello di Catanzaro e con giurisdizione anche sui Tribunali di Palmi e Locri compresi nella Provincia di Reggio

Che allo stato però la Sezione staccata funzionava solo per i processi penali in contrasto col tassativo disposto dell'art. I del D.M. 22 giugno 1943 sopra citato. =

Che sarebbe quindi tempo che tale illegalità, da cui derivano gravi danni alle parti e ai loro procuratori in quanto davanti alle predette Sezioni distaccate pendono oltre 1000 giudizi civili, cessasse.

Il Consiglio, ad unanimità, riconoscendo la giustizia dei rilievi del Commissario, gli dà mandato di richiamare l'attenzione della 1° Presidenza della Corte di Appello di Messina sulla lamentata illegalità invocando in conseguenza l'immediato funzionamento della Sezione staccata di Reggio anche per le cause civili.

Dà ancora mandato al Commissario di interessare lo spett. Ufficio Legale del Governo Militare Alleato Ufficio che ~~enova~~ in atto la sede di questo Tribunale, di interessarsi presso la predetta 1° Presidenza di Messina sempre allo scopo dell'immediato funzionamento della Giustizia civile presso la sezione distaccata di Reggio. =

Il Commissario rilevava poi che, in considerazione degli impedimenti e delle difficoltà derivanti dallo stato di guerra, moltissimi atti di procedura e moltissime azioni non poterono sperimentarsi nei termini perentori previsti dal Codice di rito civile, da quello civile e da leggi speciali che sarebbe pertanto ingente emettere un provvedimento che prorogasse tutti i termini di rito e di diritto sostantivo civile scadenti a tutto il 1° maggio 1945, epoca in cui sul nostro territorio si aggravò lo stato di

guerra impedendo ogni qualsiasi attività, a tutto il 28 febbraio 1944.

Riteneva ancora che, facendosi, per l'art. 294 C.P.C., la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, al Procuratore costituito in giudizio ad istanza da parte (art. 170 C.P.C.) può accadere che il Procuratore, per l'assenza della parte, la quale può trovarsi sfollata in territorio non liberato, non sia in grado di sapere se tale parte intenda o meno impugnare la sentenza, mentre i termini, decorrendo, tale impugnazione renderebbe irrimediabile, con la grave conseguenza di porre la parte di fronte al giudicato.

Che sarebbe pertanto opportuno provocare un provvedimento col quale si autorizzi il magistrato ~~recessarius~~, sulla istanza del procuratore e previ gli accertamenti e le informazioni del caso, a sospendere i termini per l'impugnazione fino al ritorno in territorio liberato della parte che intenda gravarsi di appello.

Che per la sentenza già notificate basterebbe autorizzare la parte a chiedere al magistrato la rimissione in termine appena sarà ritornato in territorio liberato.

Che tale rimissione in termine potrebbe anche essere chiesta preventivamente dal procuratore già costituito in giudizio ed al quale sarà stata notificata la sentenza allorché dimostrasse l'assenza del suo rappresentato.

Che la riassunzione dei termini è un provvedimento ammesso dal nostro Codice di rito civile per il contumace (art. 294 C.P.C.).

Il Consiglio ad unanimità riconosce la fondatezza dei rilievi del Commissario e gli dà mandato di richiamare l'attenzione dell'Ufficio Legale del Governo Militare Alleato sulla necessità di provvedere all'emissione di ordinanza che accolga i menzionati rilievi.

Omissis

Fto Geraci - Carbone - Tripepi - Sacca - Zuccalà - Putorti

Per copia conforme

Reggio Cal. li 31-12-1943

Il Commissario Straordinario

(Avv. Prof. Francesco Geraci)



BEST COPY POSSIBLE

1328

Corte di Appello di Messina con sede in Catanzaro

Ufficio Prima Presidenza

N. 287 Prot.

OGGETTO: Sezione Distaccata di Corte di Appello in Reggio Cal.

Catanzaro (Messina) 4 Novembre 1943

All'Ill.mo Sig. Presidente della Sezione Distaccata di Corte di Appello

Reggio Calabria

Presi gli accordi col Capo dell'Ufficio Legale della Provincia di Messina, autorizzo il funzionamento temporaneo della Sezione Distaccata di questa Corte in co-testa Città', soltanto per la materia penale.

In conseguenza, vorrete subito fissare le udienze penali, facendo cadere le prime in giorni precedenti all'apertura della sessione della Corte di Assise ed assegnarvi le cause contro imputati di Reggio o dei dintorni, e specialante di quelli che abbiano rinunciato ai termini di comparizione.

Appena le condizioni del personale me lo consentiranno, vi manderò un Consigliere; frattanto chiamarete con vostro decreto, soltanto per la interruzione del Collegio (senza quindi obbligo di lavoro), il Presidente

to di questo Tribunale

Castroreale (Messina) 4 novembre 1943

All'ill.mo Sr. Presidente della Sezione Distaccata di Corte di Appello

Rerrio Calabretta

Presi gli accordi col Capo dell'Ufficio Locale della Provincia di Messina, autorizzo il funzionamento temporaneo della Sezione Distaccata di questa Corte in cotesta Città, soltanto per la materia penale.

In conseguenza, vorrete subito fissare le udienze penali, facendo cadere le prime in giorni precedenti all'apertura della sessione della Corte di Assise ed assegnarvi le cause contro imputati di Rerrio o dei dintorni, e specialmente di quelli che abbiano rinunciato ai termini di comparizione.

Appena le condizioni del personale me lo consentiranno, Vi manderò un Consigliere; frattanto chiamerete con Vostro decreto, soltanto per la integrazione del Collegio (senza quindi obbligo di lavoro), il Presidente di cotesto Tribunale.

Con decreto di cui Vi unisco due copie, ho applicato temporaneamente a cotesta Sezione il Cancelliere del Tribunale in sede Coetertino Savorio, e cioè fino a quando durerà il funzionamento provvisorio della Sezione e, comunque, non oltre i sei mesi.

Per lo invio degli atti da notificare fuori di Rerrio Calabretta di servirvi del porta ordini dei RR.CC. che, certamente, saranno stati anche costituiti in tutti i richiami, ove occorra, il condono dell'Ufficio.

Allegato proposto alla Polizia.

Il Primo Presidente

fto Messina

E' copia conforme per uso di ufficio

Retro dal. 5 gennaio ~~1944~~ 1944

Il Cancelliere
[Signature]

Procure Generale della legge di Messina

Messina 11 11 Novembre 1943

Ill/mo Sig. Presidente della Sezione della Corte di Appello

Reccio Cal.

Per ordine dell'Ill/mo Sig. Capo Ufficiale Legale, comunicomi personalmente, la Sezione di Corte di Appello di Reccio Cal., in via del tutto provvisoria, funzionerà nelle predette sede, limitatamente alla materia penale.

Rimangono fermi i vincoli di dipendenza gerarchica dei Magistrati e funzionari ivi dislocati dai capi di questa Corte.

Le funzioni del P.M. saranno esercitate dal S.ullo che sarà assistito anche dal Segretario Cav. Lupis.

Il Procuratore Generale della legge

fto I. Berone

3ª copia conforme per uso di Ufficio

Reccio Cal. 5 Gennaio 1944

1329

(5D)

b

1538
Ill/mo Sir. Presidente della Sezione della Corte di Appello

Reggio Cal.

Per ordine dell'Ill/mo Sir. Capo Ufficiale Locale, comunicomi personalmente, la Sezione di Corte di Appello di Reggio Cal., in via del tutto topografica, funzionario, nella predetta sede, limitatamente alla materia penale.

Rimangono fermi i vincoli di dipendenza gerarchica dei Magistrati e funzionari ivi dislocati dai capi di questa Corte.

Le funzioni del P.M. saranno esercitate dal S.ullo che sarà assistito anche dal Segretario Cav. Lupis.

Il Procuratore Generale della legge

fto L. Barone

E' copia conforme per uso di ufficio

Reggio Cal. 5 gennaio 1944

Il Cancelliere
Barone

1537
Affari Civili (AMGOT)
COMPARTIMENTO DI CALABRIA

CATANZARO, li 30. 10. 1943

OGGETTO: Circondario of Reggio Calabria

R.C.A.O.

The above Circondario originally formed part of the Distretto of the Catanzaro Court of Appeal: Under the Fascist Regime it was removed therefrom and placed in the Distretto of the Messina Court of Appeal, with a Sede Distaccata.

I submit that, for the period of the occupation, Reggio should again form part of Catanzaro Distretto for the following reason:

- 1) It has been found impossible hitherto to obtain from Messina the necessary decrees to constitute a Court of Assise.
- 2) Communications with Messina will become even more difficult as shortly the Naval Ferry Service will be withdrawn.
- 3) I am concentrating all my Officers in Vibo Valentia and do not wish to leave an Officer in Reggio solely to control one Tribunal.
- 4) It is my policy in so far as possible to issue instructions through one Italian Official thus ensuring uniformity and accustoming the Italian Officials to the situation as it will be when Calabria is evacuated on the fall of Rome.

- 5) The reestablishment of the Calabria Court of Appeal (reversing a Fascist enactment) will be very well received.
 (make the necessary order?)

R.C.A.O.

The above Circondario originally formed part of the Distretto of the Catanzaro Court of Appeal: Under the Fascist Regime it was removed therefrom and placed in the Distretto of the Messina Court of Appeal, with a Sede Distaccata.

I submit that, for the period of the occupation, Reggio should again form part of Catanzaro Distretto for the following reason:

- 1) It has been found impossible hitherto to obtain from Messina the necessary decrees to constitute a Court of Assise.
- 2) Communications with Messina will become even more difficult as shortly the Naval Ferry Service will be withdrawn.
- 3) I am concentrating all my Officers in Vibo Valentia and do not wish to leave an Officer in Reggio solely to control one Tribunal.
- 4) It is my policy in so far as possible to issue instructions through one Italian Official thus ensuring uniformity and accustoming the Italian Officials to the situation as it will be when Calabria is evacuated on the fall of Rome.
- 5) The reestablishment of the Calabria Court of Appeal (reversing a Fascist enactment) will be very well received.

May I have authority to make the necessary order?

Lt. Col.

S.C.A.O. CALABRIA

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 512

13 November 1945

AMG/4001/2/L

Subject: Circondario of Reggio-Calabria

To: AMG (thru SOAG) Messina.

1. A copy of memorization from ROIC dated 11 on this matter, attached.

2. This office is in favour of the proposal for the reasons mentioned in SOAG's letter from Catanzaro dated 11 October 43 also enclosed.

3. Furthermore the material situation of premises has archives in Messina concerns to render future connection between the east of the Court and "Reds Distincta" very problematical.

4. Will you please consult President of Messina on the subject at your earliest convenience as this H.Q. is anxious to have his opinion before coming to a final decision.

By Command of Brigadier General Mosher.

Copy to:
ROIC Reg. II
File 4001/2

U. S. Headquarters
Major
Officer i/c Italian Courts

File
Region II
2A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
A.O. 512

1
AMG/4001/2/E

11 November 1947

Subject : Circondaria of Reggio-Calabria

To : RCIO (thru SCAO) Region II *IA*

1. Your communication of 4 November 43 received this day.

2. A copy of a letter from this H.Q. to M.L.O. Messina on the above subject is enclosed. This letter will be delivered by hand and an answer is expected early next week.

3. The decision reached will be communicated to you forthwith.

By Command of Brigadier General M^CSHERRY.

Copy to:

Handwritten signature
File 4001/2 *Handwritten mark*

G.O. Mansueto
Major
Officer i/c Italian Courts

2

Nella risposta citare il numero del protocollo

Subject: Giurisdizione di Reggio-CalabriaTo: Chief Legal Officer
AMG HQ., Sicily4 Nov. 46
AMG HQ.
Region 2
Ref. 3201/11/30
(1A)

1. There is enclosed herewith a copy of a communication from the S.C.L.O. of Calabria. A number of the reasons which he gives for favoring the restoration of jurisdiction over Reggio-Calabria to the Corte d'Appello of Catanzaro have very considerable merit. I should personally favor the proposal.

2. Because the matter involves the interests of two Regions it seems that the decision in this matter should be reached at AMG HQ. It is of some importance that the question be decided at the earliest possible moment.

*Mark DeW. Howe*Mark DeW. Howe, Major, AUS,
R.L.O., Region 2

Catanzaro, li 30. 10. 1943

R. C. A. O.

I submit that, for the period of the occupation, Reggio should again form part of Catanzaro Distretto for the following reason:

1) It has been found impossible hitherto to obtain

from Messina the necessary decrees to constitute a Court of Assise.

2) Communications with Messina will become even more difficult as shortly the Naval Ferry Service will be withdrawn.

3) I am concentrating all my Officers in Vibo Valentia and do not wish to leave an Officer in Reggio solely to control one Tribunal.

4.) It is my policy in so far as possible to issue instructions through one Italian Official thus ensuring uniformity and accustoming the Italian Officials to the situation as it will be when Calabria is evacuated on the fall of Rome.

5) The reestablishment of the Calabria Court of Appeal

(reversing a Fascist enactment) will be very well received.

1543

The above Circondario originally formed part of the Distretto of the Catanzaro Court of Appeal. Under the Fascist Regime it was removed therefrom and placed in the Distretto of the Messina Court of Appeal, with a Sede Distaccata.

I submit that, for the period of the occupation, Reggio should again form part of Catanzaro Distretto for the following reason:

- 1) It has been found impossible hitherto to obtain from Messina the necessary decrees to constitute a Court of Assise.
- 2) Communications with Messina will become even more difficult as shortly the Naval Ferry Service will be withdrawn.
- 3) I am concentrating all my Officers in Vibo Valentia and do not wish to leave an Officer in Reggio solely to control one Tribunal.
- 4) It is my policy in so far as possible to issue instructions through one Italian Official thus ensuring uniformity and accustoming the Italian Officials to the situation as it will be when Calabria is evacuated on the fall of Rome.

- 5) The reestablishment of the Calabria Court of Appeal

(reversing a Fascist enactment) will be very well received.

May I have authority to make the necessary order?

Lt. Col.

S.C.A.O. CALABRIA

1544